**Modifica alle norme di tesseramento 2013/2014**

In seguito all’entrata in vigore del Decreto del 24 aprile scorso, la sezione “Tutela sanitaria” delle Norme di tesseramento per l’anno 2013/2014 viene modificata nei primi articoli, come evidenziato dal seguente prospetto sinottico.

|  |  |
| --- | --- |
| Norme di tesseramento 2013/2014 | Modifiche Norme di tesseramento 13/14 |
| Legislazione sull’attività agonistica e non agonistica In attesa che venga ridefinita tutta la materia, sono in vigore, per quanto attiene alla tutela sanitaria, i criteri fissati dal Ministero della Sanità con due appositi decreti:  a) Decreto del 18/2/1982 - “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;  **b) Decreto del 28/2/1983 - “Norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”.**  A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela Sanitaria Sportiva. | Legislazione sull’attività agonistica e non agonistica I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell’attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:  a) Per l’attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 - “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;  **b) Per l’attività non agonistica: Legge 189 dell’8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto “Balduzzi”); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. “Decreto del Fare”).**  A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela Sanitaria Sportiva. |
| Visite mediche Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo schema seguente:  - per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “non agonistiche”, risulta sufficiente che l’atleta sia sottoposto **a visita di primo livello e consegua il certificato per l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica**.  - per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche.  Il certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e deve essere in possesso della Società prima dell’emissione della tessera. Lo stesso poi va conservato, a cura del Presidente della Società, per cinque anni. | Visite mediche Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo schema seguente:  - per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “non agonistiche”, risulta sufficiente che l’atleta sia sottoposto **a visita medica presso il medico o pediatra di base che ne accerti l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica**. **Dopo anamnesi e visita, sarà facoltà del medico o del pediatra stabilire ulteriori accertamento (come l’elettrocardiogramma).**  - per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche. Il certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e deve essere in possesso della Società prima dell’emissione della tessera. Lo stesso poi va conservato, a cura del Presidente della Società, per cinque anni. |
|  | Defibrillatori semiautomaticiIn seguito all’entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), le società e le associazioni sportive debbano:  1. dotarsi di defibrillatore semiautomatico e aver cura della sua manutenzione, secondo le seguenti modalità:  A proprio caricoAssociandosi con altre società sportive che operano nello stesso impianto sportivoDemandando gli oneri al gestore dell’impianto sportivo attraverso un accordo tra le parti che ne definisca le responsabilità di uso e gestionegarantire nel corso delle gare e degli allenamenti la presenza di personale formato e pronto a intervenire (i corsi saranno effettuati dai centri di formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni due anni)Il defibrillatore dovrà essere posto in un luogo facilmente accessibile, adeguatamente segnalato ed essere sempre perfettamente funzionante.I tempi di attuazione della disposizione sono:entro il 20 gennaio 2016 per le associazioni e società sportive dilettantisticheentro 20 gennaio 2014 per le associazioni e società sportive professionistiche |